



Comune di Rimasco

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL PIANO FINANZIARIO
RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE "TARI" ANNO 2017 E RELATIVE
SCADENZE.**

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore nove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TOGNOTTI GIANNI - Sindaco	Sì
2. BAZZANA ENZO - Vice Sindaco	Sì
3. MOGNETTI SILVANO - Consigliere	No
4. ANTONIETTI ALBERTO - Consigliere	No
5. FILISETTI ALICE - Consigliere	Sì
6. CHIARINI GIANLUCA - Consigliere	No
7. MORETTI SIMONE - Consigliere	No
8. SCAGLIOTTI FULVIO - Consigliere	Sì
9. BERTOLINI VITTORIO - Consigliere	Sì
10. BERNO AGOSTINO - Consigliere	No
11. RAGOZZI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TOGNOTTI GIANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE "TARI" ANNO 2017 E RELATIVE SCADENZE.

Il **Sindaco Presidente** propone l'adozione del seguente atto deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale);

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, che sostituisce Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, – disponendo: “Il termine, per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i., le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, debbano essere determinate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Ricordato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazione regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Dall'anno 2016 il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il sito del Dipartimento delle finanze entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, verranno applicati gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la Legge di Bilancio 2017 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 2017, e il successivo D.L. 30.12.2016 n. 224 (cosiddetto Milleproroghe), ha ulteriormente differito il termine di approvazione al 31 marzo 2017;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2000/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il

comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

Rilevata l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, nel testo riformulato dal D.L. 6.32014 n. 16 convertito nella Legge 68/2014, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale,

Ritenuto pertanto di dover provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per l'anno 2017 le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale – IUC, nella componente TARI, e le relative scadenze:

PRIMA RATA 31 ottobre 2017.

SECONDA RATA 31 dicembre 2017.

PAGAMENTO RATA IN UNICA SOLUZIONE 31 ottobre 2017

Visto il piano finanziario, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il costo complessivo il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato piano finanziario del Comune di Rimasco;
- 3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;
- 5) di fissare le seguenti scadenze:
PRIMA RATA 31 ottobre 2017.
SECONDA RATA 31 dicembre 2017.
PAGAMENTO RATA IN UNICA SOLUZIONE 31 ottobre 2017
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizio "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
- 7) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla proposta della presente delibera, hanno espresso parere favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CUCCIOLA PIER MICHELE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott. Pier Michele Cucciola)

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dai sopra citati pareri;

Uditi i seguenti interventi: relaziona il responsabile del servizio finanziario presente in aula.

All'unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to TOGNOTTI GIANNI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 59 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/04/2017 al 22/04/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rimasco, li 07/04/2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Conti M. Sofia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Rimasco, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li,

Il vice segretario
Dott.ssa ANTONELLA MOLLIA